

Sentenza: n. 116 del 25 marzo 2010

Materia: finanza regionale

Giudizio: conflitto di attribuzione

Ricorrente: Regione Sicilia

Oggetto: nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF

Esito: dichiarazione della competenza dello Stato

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La Corte Costituzionale si pronuncia sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia nei confronti del Ministero delle finanze.

La Regione Sicilia aveva, infatti, chiesto al Ministero l'adozione di opportune disposizioni al fine di ottenere l'acquisizione al bilancio regionale di una serie di risorse derivanti da gettito di imposta e ritenute d'acconto collegate in qualche modo al territorio regionale (es. imposta sulle assicurazioni versata e dovuta dagli assicuratori nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative maturate nell'ambito regionale).

Il rigetto dell'istanza, da parte del Ministero è all'origine del prospettato conflitto di attribuzione in quanto la Regione ritiene che esso sia lesivo delle proprie attribuzioni in materia finanziaria e ne chiede l'annullamento.

La Regione assume infatti che, in base agli articoli 36 e 37 dello Statuto, ad essa spetta il gettito di tutti i tributi erariali il cui presupposto di imposta si sia verificato nell'ambito del territorio regionale e che tale principio conosce solo alcune eccezioni individuate dallo stesso Statuto e delle relative norme di attuazione.

Secondo la Regione la spettanza ad essa delle entrate tributarie erariali "riscosse nell'ambito" del territorio regionale va intesa nel senso che ad essa spetta il gettito derivante dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo territorio in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o del luogo in cui si è verificato il fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria.

Il Ministero ritiene invece che il gettito spettante alla Regione sia quello derivante dalle operazioni contabili di riscossione effettuate sul territorio regionale, così seguendo una interpretazione più restrittiva delle disposizioni statutarie.

In particolare il Ministero nega alla Regione l'attribuzione del gettito dei tributi erariali il cui presupposto di imposta si sia verificato nell'ambito del territorio regionale ma il cui ammontare sia versato da soggetti passivi o sostituti di imposta aventi domicilio fiscale fuori del territorio regionale siciliano.

La Corte non condivide l'assunto interpretativo sostenuto dalla Regione e, attraverso una interpretazione sistematica delle disposizioni ed una analisi puntuale dei singoli prelievi oggetto di ricorso, afferma che il criterio di ripartizione del gettito tra Stato e Regione è quello fissato dall'articolo 2 delle norme di attuazione dello Statuto - e costituito dal luogo delle riscossione - mentre opera il criterio dell'articolo 4 (luogo in cui si è realizzato il presupposto di imposta) solo nelle ipotesi eccezionali e residuali in cui l'afflusso del gettito sia stato dirottato su uffici centrali per esigenze organizzative degli uffici finanziari.

Secondo la Corte, il criterio di riparto del gettito proposto dalla Regione - che implica più complesse ed incerte indagini rispetto a quello del luogo di riscossione - non può assumere valore generale in quanto il legislatore ne ha previsto l'applicazione solo in specifiche ipotesi. Esso costituisce quindi una tassativa e circoscritta eccezione rispetto al criterio del luogo di riscossione delle imposte e pertanto, in quanto di stretta interpretazione è applicabile ai soli casi previsti dallo statuto e dalle norme di attuazione statutaria, senza possibilità di estensione analogica a casi diversi.

A sostegno di questa interpretazione si nota che la Corte si richiama ad alcune sue pronunce degli anni '70 mentre si discosta da altre più recenti (che erano state richiamate invece dalla Regione a sostegno delle proprie tesi).

La Corte riconosce quindi che la posizione assunta dal Ministero è corretta e che il gettito rivendicato dalla Regione spetta allo Stato, trattandosi di tributi riscossi fuori dalla Regione siciliana e non riservati ad essa da alcuna norma statutaria o di attuazione statutaria.